

Paolo Ferretti, *Racconti romanistici, Il diritto romano in dodici casi*, Editore Giappichelli, Torino 2024, pp. 116

Luigi Sandirocco\*

*Rilevanza e valore dello studio del diritto romano* Il patrimonio pervenuto dall'esperienza giuridica romana va ben oltre la trasmissione di un'eredità storica per perpetuare un modello che "per li rami" permea la codificazione moderna<sup>1</sup>, e questo per la profondità di pensiero e di astrazione di un sistema raffinato, articolato e composito di gestione delle relazioni e dei rapporti umani. Affrontare oggi il tema della conoscenza della casistica romana significa porsi in una prospettiva privilegiata nella comprensione del presente, oltre che inserire un necessario complemento alla formazione personale e professionale, poiché essa si è sviluppata nel ramo del diritto civile attraverso una estensione storica e metodologica che non può essere ignorata, a prescindere dal campo specialistico, a causa delle influenze fondamentali che hanno percorso e continuano a percorrere la linea di formazione del diritto<sup>2</sup>.

La casistica è lo strumento che, passando dall'analisi di fattispecie particolari e specifiche, consentiva di isolare nell'evento concreto la regola di diritto che lo risolveva, rendendola applicabile a situazioni simili. *Casus* e *quaestiones*, dunque, da intendere come approccio pratico e mentale per dirimere conflitti concreti, e non mere speculazioni teoriche e generaliste. Le riflessioni dei giuristi romani, quali Ulpiano o Papiniano, partivano dalle analisi di frangenti particolari per risalire ai principi generali che li determinavano e li disciplinavano<sup>3</sup>. Il codice civile italiano del 1865 rivela una chiara matrice derivativa dal Code Napoléon emanato il 21 marzo 1804, il primo moderno, che a sua volta presenta caratteri evidenti del diritto romano, a partire dalla struttura e dalla terminologia. Gli interventi e le riforme che si sono susseguiti nel tempo hanno risposto alle esigenze di armonizzare le regole ai mutamenti sociali e politici, senza però recidere o snaturare le radici romanistiche, in base alla filosofia ispirativa della risoluzione delle controversie attraverso l'analisi dei casi concreti. Il Codice italiano del 1942 non si discosta da questa macrotematica, né può fattualmente distaccarsi dall'interpretazione e dall'applicazione delle norme codificate in relazione ai casi specifici, che è prassi consueta di giudici e avvocati. L'approccio casistico passa da categorie giuridiche nelle quali sono ben presenti le soluzioni e i principi sviluppati dai giuristi romani. Istituti del Codice civile italiano quali a esempio le varie tipologie contrattuali, il diritto successorio e le articolazioni della responsabilità, sono filiazioni identificabili della disciplina romana e di quegli indirizzi dedotti dallo

---

\* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

<sup>1</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione romanistica del diritto europeo*. Lezioni, I e II, Torino 2001, 2003; F.P. CASAVOLA, *Diritto romano e diritto europeo*, in *Labeo*, 40, 1994, 161 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *I fondamenti storici di un diritto comune europeo*, in *Index*, 30, 2002, 163 ss.; ID., *Luci e ombre del processo di integrazione giuridica europea*, in L. MOCCIA (a cura di), *I giuristi e l'Europa*, Roma-Bari 1997, 91 ss.; L. GAROFALO, *Scienza giuridica, Europa, Stati: una dialettica incessante*, in *Europa e diritto privato*, 3, 2004, 907 ss., ora in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi. Il giurista europeo*, Padova 2005, 117 ss.

<sup>2</sup> K.F. VON SAVIGNY, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (Della vocazione del nostro tempo per la legislazione e la scienza giuridica), Heidelberg 1814 (trad. it. Verona 1857), 168 ss., secondo il quale «Il diritto romano (...) ha oltre all'importanza storica anche il pregio di poter servire per la sua alta perfezione come esempio e modello per i nostri lavori scientifici».

<sup>3</sup> In argomento, in particolare e da ultimo, cfr.: L. SOLIDORO, M. SCOGNAMIGLIO, P. PASQUINO (a cura di), *Il diritto romano caso per caso*, Torino 2018, in *Bollettino di Studi Latini*, L, f. II, 2020.

studio di fattispecie concrete, tant'è che la giurisprudenza fa ricorso a precedenti e fattispecie analoghe, tali da consentire di pervenire a una soluzione concreta logica e motivata. L'approccio, da questo punto di vista, è sostanzialmente lo stesso, armonizzando i fatti alle norme che li disciplinano. Il lavoro interpretativo sulla casistica è dunque vivificante della codificazione, non in contrasto ma elemento di armonizzazione sempre in divenire.

Lo studio approfondito del diritto romano, non casualmente, almeno in Italia e in differenti paesi europei è imprescindibile nella formazione universitaria ed è basilare anche nella costruzione della coscienza giuridica dell'avvocato, oltre che del giudice. Difatti nell'ambito del concorso in magistratura (materia di prova orale: diritto civile ed elementi di diritto romano) e per le prove d'esame per l'abilitazione all'esercizio dell'avvocatura è richiesta la conoscenza di questo specifico ramo giuridico, per molteplici motivi. In primo luogo esso è un *passerpartout* per la comprensione della logica e della struttura della codificazione moderna su categorie e dei principi che regolano la vita in società strutturalmente organizzate. Poi perché l'opera di astrazione condotta dai giuristi romani si è svolta con metodologie di pensiero e di ragionamento applicabili alla contemporaneità sull'elemento di deduzione delle regole generali da casi particolari. Nella pratica forense la capacità di interpretare le norme giuridiche è un requisito essenziale della perizia professionale di un legale. Ne consegue che l'antichità e quindi l'apparente anacronismo o marginalità dell'esperienza giuridica romana è del tutto fuorviante rispetto alla necessità di garantire al futuro avvocato, attraverso lo studio e la verifica agli esami, una solida base culturale e metodologica che poggi sulla capacità di approccio casistico e di padroneggiare contenutisticamente i principi giuridici e le categorie normative. In argomento è stato particolarmente felice, per impostazione e contenuti, il recente libro di Dario Mantovani «La letteratura invisibile»<sup>4</sup>, che in maniera approfondita enuclea e argomenta l'importanza e l'influsso degli studi romanistici tanto da potersene ricavare il suo carattere determinante sulla formazione dei giuristi e degli avvocati moderni, così da essere decisivi nella realizzazione del bagaglio culturale delle professioni giuridiche. La pratica legale raramente può prescindere dalla conoscenza dell'esperienza giuridica romana che non solo trasmette il patrimonio normativo, ma affina l'elaborazione del pensiero attraverso strumenti filosofici e metodologici che innervano il lavoro di avvocati e giuristi grazie a un approccio sistematico e razionale alla legge. La riflessione letteraria, quindi, come stimolo al pensiero critico nel diritto e nella sua costruzione teorica. Il patrimonio romanistico ha pertanto un valore intellettuale di primissimo piano e rivela ancora oggi una centralità per la comprensione e l'interpretazione del diritto nelle sue articolazioni istituzionali moderne di diritto civile. Questa tradizione plurisecolare sta a testimoniare come sia possibile utilizzare strumenti lontani nel tempo per risolvere problemi odierni, coniugando tradizione e innovazione, passato e modernità. Il campo di applicazione investe diversi settori della codificazione, a partire dalla concettualità della persona giuridica e dalla riconducibilità in capo a essa dell'esercizio di diritti e assunzione di doveri, dalla responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale), dal diritto di proprietà, per investire gli istituti giuridici dei contratti, le norme successorie e l'articolazione tipologica delle obbligazioni (fare, non fare, dare). I concetti di dolo, colpa e responsabilità e gli ambiti di riconoscibilità e applicabilità sono il frutto diretto del pensiero giuridico romano e delle metodologie di indagine sui casi specifici deducendone la riconducibilità attraverso analisi dettagliate e di ragionamento. Le fattispecie concrete sulle quali si è soffermata l'attenzione dei giuristi sono state l'*humus* da cui è germinato, attraverso i secoli e le codificazioni, il sistema

---

<sup>4</sup> D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Roma-Bari 2024.

normativo moderno, continuando a influenzare la giurisprudenza contemporanea, dopo aver lasciato la sua impronta sui codici civili e sullo stesso concetto di interpretazione delle leggi<sup>5</sup>.

Uno dei padri nobili della romanistica italiana novecentesca, Antonio Guarino, esattamente quaranta anni fa pubblicò un volume certamente originale e innovativo, *«Iusculum Iuris»*<sup>6</sup>, con il quale si proponeva, riuscendoci, di fornire al mondo accademico un utile strumento di riflessione sull'esperienza giuridica romana, esplicitando agli studenti (ma anche ai professionisti) le riflessioni degli antichi su tematiche che *mutatis mutandis* hanno ancora rilevanza nella contemporaneità. Guarino, con perizia e chiarezza, attraverso 34 casi esemplificativi ai quali ne aggiunse tre conclusivi è riuscito in una pregevole quanto originale *summa* dei caratteri propri di approccio della giurisprudenza su situazioni che parevano sfuggire a un'applicazione automatica della regola generale. Lo studioso ha coniugato la scientificità alla didattica attiva, approfondendo i concetti giuridici e i fondamenti teorici del diritto romano, non limitandosi a una descrizione e a un puntuale esame delle fonti (Codice, Digesto, Istituzioni e Novelle) a supporto della norma inquadrata nel contesto storico e nell'evoluzione, allargando altresì la prospettiva alle leggi, alla giurisprudenza, ai commentari dei giuristi romani e persino alla prassi. L'oggetto dell'indagine spazia dalla proprietà ai contratti, dai diritti delle persone, reali e di credito alle obbligazioni. La finalità non è solo quella di spalancare una porta sugli studi romanistici, ma anche di stimolare l'intelligenza e la riflessione di chi legge, con riferimento comparato alle istituzioni contemporanee, passando dalla teoria formativa alla pratica professionale. Conoscere le articolazioni di pensiero del passato significa comprendere l'oggi attraverso i principi giuridici basilari integrati nel diritto civile italiano e la sua costruzione teorica. Una lezione esemplare per limpidezza espositiva, lucidità di analisi e profondità di risultati, che era e rimane un caposaldo degli studi romanistici nella loro proiezione nel presente.

*Ancora una testimonianza sulla pregevolezza dello studio del diritto romano* Paolo Ferretti ha idealmente raccolto il testimone da Guarino dando alle stampe i suoi «Racconti romanistici» che hanno la chiave esplicativa nel sottotitolo: «Il diritto romano in dodici casi». Un saggio agile e scorrevole, che si avvale altresì della piattaforma digitale della casa editrice e, tramite registrazione, consente di accedere a tutte le funzionalità e potenzialità del testo amplificate dall'informatica, compresa l'interazione. Nella breve premessa (IX-XI), l'autore sottolinea che una precedente esperienza formativa<sup>7</sup> ha innescato il desiderio di scrivere un saggio che facesse perno sull'incontro tra diritto e letteratura inerente situazioni giuridiche esemplificabili. Il primo caso, «I cavalli disubbidienti» (pp. 1-7), tratta di un accordo tra due criminali per rubare dieci puledri a un allevatore dopo aver artatamente distratto i suoi servi e in esecuzione di un piano dettagliato. Tutto sembra andare per il verso giusto, tranne per il fatto che i cavalli imboccano al galoppo la direzione sbagliata, si disperdono, alcuni muoiono, e i malviventi non hanno neppure il tempo di radunarli e portarli. I due ladri vengono identificati, ma c'è stato davvero un furto? Ecco allora che dall'episodio in più fasi (D. 47.2.50.4 [Ulp. 37 *ad ed.*]; D. 47.2.51 [Gai. 13 *ad ed. prov.*]; D. 47.2.52.19 [Ulp. 37 *ad ed.*]) deriva un inquadramento giuridico sugli elementi del concorso (Gai. 3.202), della consumazione del

<sup>5</sup> P. CERAMI, M. MICELI, *Strutture costituzionali, fonti e codici nell'esperienza giuridica romana. Storicità del diritto. Prospettive antiche e moderne*, Torino 2023; M. BRUTTI, A. SOMMA (a cura di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Global Perspectives on Legal History, 11, *Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica*, Frankfurt 2018, 49-79; M. TALAMANCA, *Relazione conclusiva*, in *Diritto romano e terzo millennio. Radici e prospettive dell'esperienza giuridica contemporanea*, Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano, Copanello 3-7 giugno 2000, Napoli 2004, 341 ss.

<sup>6</sup> A. GUARINO, *Iusculum iuris*, Napoli 1985.

<sup>7</sup> P. ZAMORANI, *Poesie romanistiche*, Padova 1997, in *Labeo*, 43, 1997, 310 ss.

reato (D. 47.2.50.2 [Ulp. 37 *ad ed.*]), del dolo e della volontà. Il difetto della configurazione giuridica del *furtum* inficia la plurisoggettività, e inoltre determina un altro delitto non voluto che provoca un danno (*damnum iniuria datum*) e di cui occorre rispondere per negligenza, imprudenza o imperizia, in base ai dettami della *lex Aquilia*. «Un gioco di cattivo gusto» (pp. 9-17) è una «Variazione sul racconto ‘I cavalli disubbidienti’». Anche qui ci sono dieci sauri che stavolta finiscono preda dei ladri dopo che sono stati messi in fuga per uno scherzo da un tale rimasto ferito nell’impresa e al quale il proprietario chiede conto (Gai. 3.202; D. 47.2.50.4 [Ulp. 37 *ad ed.*]). Questi non aveva l’*animus* di rubare, anche se con la sua condotta ha determinato il furto. I giuristi ritengono sì che essa *non furti faciendi causa*, però esiste una responsabilità per danno di cui si deve rispondere. Ferretti propone quindi «Il fidanzato povero e il demone malvagio» (pp. 19-24). La *sponsa* è di lignaggio aristocratico, lui di famiglia ricca che ultimamente ha subito rovesci finanziari. Prima del matrimonio la ragazza esprime perplessità nel diventare sua moglie e allora il giovane per superare i suoi dubbi le regala un anello di squisita fattura, ma solo placcato d’oro, che si fa realizzare da un amico artigiano con la promessa di restituirglielo. Le nozze vengono celebrate, la situazione patrimoniale migliora, l’anello viene sostituito da uno molto più prezioso. Un anno dopo, però, la donna ripudia il marito il quale, rammentandosi che le donazioni tra coniugi non sono consentite e sono nulle *ab origine*, crede di aver trovato il modo per riprendersi il monile di così alto valore. Ma le cose non stanno esattamente come lui crede. In realtà l’atto di liberalità si era compiuto quando lui era *sponsus*, non *maris*, e c’è stata una sostituzione dell’oggetto dell’atto. Sebbene la questione non sia pienamente condivisa, l’anello resta di proprietà della moglie perché la sostituzione conferma la donazione del periodo in cui era lecita e non è configurabile come una nuova liberalità (D. 24.1.36.1 [Paul. 36 *ad ed.*]). Con «Il naufragio» (pp. 27-34) lo studioso passa al vaglio l’episodio di un tale che si è impossessato della cassa di un pittore gettata a mare assieme ad altro bagaglio a bordo per alleggerire la nave, renderla più governabile e scansare il pericolo di colare a picco. L’artista, che ha investito ogni avere negli strumenti della professione che ha deciso di intraprendere, ne pretende la restituzione. Le fonti sono numerose e dettagliate (D. 14.2.2.8 [Paul. 34 *ad ed.*]) e prevedono che le cose gettate rimangono del proprietario e non diventano di chi se ne impossessa, perché non si considerano *res derelictae* (D. 41.1.9.8 [Gai. 2 *rer. cott.*]), e se avviene per scampare al naufragio e qualcuno le porta via a scopo di lucro commette un furto (D. 41.1.58 [Iav. 11 *ex Cass.*]); ciò che proviene dal mare diventa cosa altrui se il proprietario la ritiene abbandonata (D. 41.2.21.1 [Iav. 7 *ex Cass.*]); quanto è gettato per naufragio non può essere usucapito, perché perduto e non abbandonato (D. 41.7.7 [Iul. 2 *ex Min.*]) e manca l’intendimento di non volerne più essere proprietario (I. 2.1.47). Non si tratta dunque di *res derelicta* e chi se ne impossessa non solo non ne acquista la proprietà ma commette anche furto.

L’*excursus* di Ferretti approda al più complesso caso de «Il servo innamorato» (pp. 37-45) il quale, pur legato da un rapporto stretto con il proprio padrone, viene da questi a malincuore ceduto in comodato a un amico affinché, essendo perito nell’arte medica, assista il di lui figlio malato; ma nel momento precedente la restituzione, incapricciatosi nel frattempo di un’altra schiava, nonostante sia stato trattato con tutti i riguardi si invola con lei. Solo che adesso il proprietario pretende di essere risarcito dall’amico che avrebbe dovuto custodirlo e riconsegnarlo secondo il preciso obbligo assunto (D. 13.6.5.6 [Ulp. 28 *ad ed.*]; D. 13.6.18 pr. [Gai. 9 *ad ed. prov.*]). I giuristi riflettono sulle cause di esclusione della responsabilità, e in mancanza di alcuni espliciti requisiti e di un patto in tal senso, tendono a privilegiare la soluzione del verificarsi di un evento *quae resisti non possit* tale da sciogliere l’amico dal dover rispondere giudizialmente della fuga del servo innamorato. L’analisi di una servitù negativa (*servitus altius non tollendi*) regge il capitolo «’o mare quant’è bello» (pp. 47-55) imperniato

sulle prospettive di tre possessori di fondi su cui sono state realizzate abitazioni, due delle quali sopraelevate al mutare di certe condizioni, le cui sorti sono legate a eventi personali e naturali. Uno di essi si ritiene defraudato della vista sul mare. La disciplina giuridica (D. 8.2.6 [Gai. 7 *ad ed. prov.*]; D. 8.5.5 [Paul. 21 *ad ed.*]; D. 8.5.6 pr. [Ulp. 17 *ad ed.*]) conduce a poter esercitare la *vindicatio servitutis*, pur in considerazione di uno sfasamento temporale e di un evento imprevedibile e straordinario come un terremoto che ha mutato un quadro di fatto rivelandone un altro.

Passione, rapimento, disillusione, mercato e diritto di proprietà si intersecano in «Il figlio della schiava» (pp. 57-64). Un giovane è attratto dalla serva di un amico, tanto da decidere di rapirla e di farla sua. Ma quando si accorge che la ragazza è incinta la vende in un lontano mercato degli schiavi dove nessuno lo conosce per liberarsi di lei, che di lì a qualche mese non sopravvive al parto di un bimbo maschio. Il proprietario ne rivendica la proprietà, ma chi l'ha comprata in buona fede, acquisto comprensivo del frutto del ventre, ignorando che fosse *res subrepta*, non intende riconoscergli questo diritto (D. 1.5.26 [Iul. 69 *dig.*]; D. 47.2.48.5 [Ulp. 42 *ad Sab.*]). A chi appartiene il figlioletto, dunque? Il primo quesito da risolvere è se il bimbo possa essere considerato sottratto, parimenti alla madre, e se pure a lui si applichi l'impossibilità di usucapione di una cosa rubata. L'esperienza giuridica romana contempla e riconosce l'esistenza in vita del concepito, non più *portio viscerum*, e ne consegue che il bimbo partorito debba essere considerato *furtivus*, diversamente dal caso in cui il concepimento sia avvenuto successivamente.

Nella strutturazione del volume Ferretti propone quindi il capitolo «Morbus, manumissio, mors» (pp. 65-72) in cui analizza la situazione di un servo con riferimento allo stato di salute e a quello personale che varia per intervento del padrone, dopo promessa di *mancipatio* a scadenza prefissata a un amico riconoscente all'uomo che gli ha salvato la vita, e intervenuta *manumissio* alla vigilia dell'esito nefasto della malattia che l'ha colpito: un gesto da intendere come estrema ricompensa a lealtà e fedeltà. Il nodo da sciogliere è che l'uomo libero non può essere venduto e che il contratto tra i due amici sembrerebbe essere stato violato da quello che comunque è un atto di generosità (D. 44.7.45 [Paul. 5 *ad Plaut.*]; D. 45.1.33 [Pomp. 25 *ad Sab.*]). Ne risulta che è l'evento della morte ad aver determinato il quadro giuridico con l'impossibilità di trasferire la proprietà del servo come promesso, ostacolo insormontabile all'adempimento rivendicato invece in giudizio con l'*actio ex stipulatio* che pertanto non può essere accolto. Credere in buona fede di essere proprietario di un fondo, venderlo con atto inidoneo (*traditio*) e poi ritrovarselo realmente in eredità e quindi rivendicarlo dal possessore (D. 21.3.1 pr. [Ulp. 76 *ad ed.*]; D. 21.3.2 [Pomp. 2 *ex Plaut.*]), è il caso trattato in «Non vendere la cosa altrui» (pp. 73-80). La soluzione perviene dall'essenza dell'altra specie di titolarità delineata nel *dominium ex iure Quiritium* e denominata *in bonis habere*. Il possessore può infatti bloccare la *rei vindicatio* esercitando l'*exceptio rei venditae et traditae* contro l'ingiusta pretesa. Un piccolo fondo ottenuto in usufrutto da un amico viene invaso dalle acque fluviali. Non si tratta di un'inondazione ma di una deviazione dell'alveo. Il problema giuridico si pone quando le acque fluviali si ritirano per la siccità e sul fondo vengono rivendicati il diritto di proprietà e quello di usufrutto, sino a sconfinare in lite. Come suggerisce il titolo, «Tra i due contendenti il terzo gode» (pp. 81-89): nessuna delle parti può rivendicare alcunché sul terreno, poiché il fiume, avendo cambiato alveo, ha estinto il diritto di proprietà e quello di usufrutto, diversamente da quanto sarebbe invece avvenuto con la semplice esondazione seguita dal ritiro delle acque (D. 7.4.24 pr. [Iav. 3 *ex post. Lab.*]; I. 2.1.23-24). Ferretti propone la soluzione al caso dell'uccisione di due servi a causa di lavori di potatura dalle conseguenze imponderate con il capitoletto «Guardate le cose di lassù» ([pp. 91-99] D. 9.2.31 [Paul. 10 *ad Seb.*]). Il dolo è escluso, ma esiste una profonda differenza tra le due morti: la prima, pur verificatasi su una strada privata, lascerebbe prefigurare la colpa per non aver adottato preventivamente alcuna diligenza

per evitare l'evento; la seconda, invece, ha avuto come scenario un fondo privo di strade e sentieri, quindi era inimmaginabile che qualcuno potesse trovarsi lì dove si è poi verificato l'incidente. Ne deriva che la proprietaria può essere chiamata a rispondere dell'operato del proprio servo solo in un episodio e non per ambedue. L'ultimo contributo «Complicità o casualità?» (pp. 101-111) affronta le conseguenze impreviste di un piano per rapire una schiava di cui un giovane si è incapricciato ma la cui padrona si è rifiutata di vendergliela. Durante la spedizione gli amici, che hanno abbattuto la porta dell'abitazione, abbagliati dalle ricchezze che si trovano all'interno (mentre la serva non c'è), non sanno resistere e fanno razzia di gioielli e monili, Ma sono visti da due cugini della padrona e il giovane che ha organizzato il rapimento *libidinis causa* si trova a dover rispondere di furto, pur non avendovi preso parte e non avendolo voluto<sup>8</sup> (D. 47.2.39 [Ulp. 41 *ad Sab.*]; D. 47.2.54[53] pr. [Paul. 30 *ad ed.*]). E in effetti in capo a lui, pur in assenza di dolo, esiste una responsabilità anomala in quanto *occasionem praestat damnum fecisse videtur* (D. 9.2.30.3 [Paul. 22 *ad ed.*]). Un principio che è pervenuto alla contemporaneità attraverso il dettato dell'art. 116 del Codice penale italiano.

Il libro di Paolo Ferretti dimostra e conferma la validità di un'impostazione di comprensione dell'esperienza giuridica romana in chiave attuale, andando ad arricchire un profilo metodologico che illumina le zone d'ombra della casistica riconducendole a una linea interpretativa chiara e precisa. Il prodotto risulta utile in una prospettiva didattica mentre suscita solo qualche perplessità la chiave stilistica dello studio che indulge in alcuni passaggi a romanzare gli episodi. Resta interessante e sicuramente valido, comunque, il principio ispiratore del volume, ovvero quello di offrire agli studenti universitari un utile strumento di comprensione diretta e immediata con il mondo della giurisprudenza romana, attivando le connessioni logiche e di principio con il presente, fornendo nello stesso tempo una efficace palestra per l'esercizio della riflessione sul diritto, le sue derivazioni e la capacità degli antichi di proporre, affrontare e risolvere le questioni che la quotidianità offriva a essi per disciplinare le regole del vivere civile.

---

<sup>8</sup> In argomento, inoltre, cfr.: R. ASTOLFI, *Sabino e la complicità nel furto*, in *Iura*, 55 (2004-2005), 111 ss.